

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **778**

**OGGETTO: P.3121 - RISOLUZIONE INTERFERENZA SNAM: APPROVAZIONE
CONVENZIONE E IMPEGNO**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed

approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 50/3/2022 del 29/07/2022, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2022-2024 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art.1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018";

VISTO l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede "Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6

settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”;

VISTO altresì, l'articolo 9-bis - rubricato “Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale” - aggiunto al testo del Decreto 109/18 in sede di conversione - ove è previsto "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti”;

VISTO il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano affidate, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera c) della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 109 del 2018;

VISTO il decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” (di seguito “Programma Straordinario”) proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 del 11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

VISTO il decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Programma Straordinario" approvato con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi previsti applicando, nella propria

autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 della L. 130/2018 con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto;

VISTO quanto disposto dal comma 72 articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) di modifica dell'articolo 9-bis D.L. 109/2018, in virtù del quale il Programma Straordinario viene esteso anche a favore dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente prevedendo che il Commissario Straordinario aggiorni il Programma entro il 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO il decreto di AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti nel "Programma Straordinario";

VISTO il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

- adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";
- condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- preso atto della proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile dell'attuazione del Programma e condivisa dall'AdSP;

CONSIDERATO CHE con decreto dell'AdSP n. 834 del 5 agosto 2020, è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in Staff al Presidente dell'AdSP, con conferimento ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione ed alla finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO CHE con decreto dell'AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Lavori Servizi e Forniture operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario, disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021, Prot.n. 30/2/2021, concernente l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9bis del D.L. 109/2018 e s.m.i;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

- approvato e adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro” costituente l’Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

- approvato e adottato l’aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall’ADSP costituente l’Allegato 3 della citata Delibera;

- nominato quale responsabile dell’attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale, dell’incarico conferito all’Ing. Marco Rettighieri con decreto n.6/2019 del Commissario per la ricostruzione;

RICHIAMATO il decreto 1349 del 10 ottobre 2019 con cui il Dirigente della Struttura Operativa del Programma Straordinario, dott. Ing. Marco Vaccari, ha disposto:

- l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, incluso lo studio di viabilità portuale, delle opere stradali contenute nel “Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” (P.3121);

- l’indizione di una procedura competitiva negoziata ex art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016, per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione delle opere viarie incluse nella perizia P.3121, per un valore stimato pari ad euro 134.236.139,07, di cui euro 123.949.491,09 per lavori (inclusi euro 3.958.481,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 10.286.647,98 quali somme a disposizione per l’amministrazione come dettagliato nel relativo Quadro Economico dell’opera approvato con il medesimo decreto;

- l’approvazione del quadro economico relativo alla perizia per un valore complessivo dell’opera pari ad euro 134.236.139,07;

- l’autorizzazione al trasferimento degli importi pagati pari a euro 697.975,64 a carico degli interventi stradali prioritari - P.2761, P.3074, P.3091, P.3092, P.3093, P.3095, P.3096, P.3097, P.3098, P.3099 - sull’intervento P.3121 come indicato nel prospetto citato e allegato al suddetto provvedimento;

- l’autorizzazione allo storno degli importi impegnati e non ancora pagati pari a euro € 1.380.070,92 a carico dei singoli interventi stradali prioritari - P.2761, P.3074, P.3091, P.3092, P.3093, P.3095, P.3096, P.3097, P.3098, P.3099 - e di reimpegnare sull’intervento P.3121;

- l’approvazione della prenotazione di impegno della somma di € 132.158.092,51 a carico dei capitoli U1.5110 (pari a euro 31.078.352,40) e U1.5114 (pari a euro € 101.079.740,11) secondo le modalità di finanziamento indicate nel quadro economico allegato testo del decreto;

RICHIAMATO il decreto 1656 del 16 dicembre 2019 con il quale, all’esito dello svolgimento della suddetta procedura, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in favore

dell'R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.A. per un importo pari a 128.025.018,60 (inclusi euro 3.958.481,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), in virtù del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara;

RICHIAMATO il contratto n. di rep. 49034, racc. 25765, not. Griffo stipulato in data 3 febbraio 2020 con il costituito Raggruppamento di Imprese Pizzarotti & C. S.p.A., ed avente ad oggetto l' "Appalto integrato per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel Programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo Sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova";

RICHIAMATO il decreto n. 1053 del 15.10.2021 con cui, in seguito a Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, è stato approvato il progetto definitivo n. 3121 comprensivo della demolizione completa e la costruzione di un nuovo viadotto, denominato "OPERA R - Viadotto su via Siffredi";

RILEVATO che, con verbale del 27.12.2021, acquisito al Prot. ADSP n. 2821.E del 28.01.22, il Direttore Lavori ha provveduto alla consegna in via d'urgenza delle aree di cantiere in favore dell'appaltatore;

CONSIDERATO CHE per garantire con la necessaria celerità ed urgenza la realizzazione di opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel "Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", si rende necessario procedere con la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;

CONSIDERATO CHE, in particolare, con riferimento al "Prolungamento della sopraelevata portuale" - facente parte del complesso di interventi stradali di cui alla perizia P.3121 ed identificato come Opera A - è stata rilevata l'interferenza del metanodotto Snam Rete Gas n.14582 di potenziamento dell'allacciamento Ilva di Genova, con la costruzione delle pile a sostegno dell'infrastruttura;

RICHIAMATO quanto già previsto nel progetto a base gara (P.F.T.E.) rispetto alla modalità di risoluzione delle interferenze, individuando la capienza per tali attività nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto nella voce "C04 Imprevisti";

RICHIAMATO quanto previsto dal contratto 49034/2020, in particolare nel capitolato speciale parte generale che all'art.13.1, punto 9, stabilisce "(...) *i sottoservizi ed i relativi spostamenti, ivi comprese le opere edili propedeutiche, sono a cura e spese dell'impresa appaltatrice e pertanto dovranno essere adeguatamente progettate e concordate con gli Enti competenti*";

CONSIDERATO che, conseguentemente, i costi per la risoluzione dell'interferenza - sotto il profilo tecnologico - sono a carico dell'amministrazione mentre, in ossequio a quanto

previsto dal contratto, restano a carico dell'Appaltatore i costi per le opere civili correlate allo spostamento;

CONSIDERATO CHE, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.28 del D.Lgs. 285/92 e Regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che la società "Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale", è l'unità territorialmente preposta all'esercizio di metanodotti posati nei territori di Piemonte / Liguria / Valle d'Aosta destinati all'attività di trasporto del gas naturale e che tale attività è stata dichiarata, ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "attività di interesse pubblico";

VISTA la nota prot.33082.U dell'11.12.2020 con cui AdSP ha indetto - ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del DL 76/2020 (convertito con L.120/2020) - la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione a) del progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D);

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/936/DAP del 22-12-2020, acquisita a prot.34428.E del 23.12.2020, con cui Snam rete gas S.p.A., in relazione all'interferenza in oggetto, ha rilevato che lo studio di variante del tratto di gasdotto interferito è stato redatto dai progettisti aggiudicatari dell'appalto integrato P.3121 sulla base di un tracciato non discusso e condiviso con il gestore/proprietario del metanodotto;

VISTE la nota 3736.U del 5.02.21 - con cui, nell'ambito Conferenza dei Servizi, è stato fissato un nuovo termine perentorio alle Amministrazioni intervenute per rendere le determinazioni in risposta alle richieste di chiarimenti e/o precisazioni avanzate da alcuni degli Enti-Soggetti coinvolti - e la nota 4649.U del 15.02.21 di convocazione seduta simultanea e sincrona in riunione telematica ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020 volta a prendere atto delle posizioni degli enti intervenuti;

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/0066/DAP del 05/02/2021, acquisita a prot.5005.E del 17.02.21, con cui Snam ha:

- trasmesso il proprio progetto di variante del tratto di metanodotto interferito alternativo all'ipotesi di variante, ipotizzata nel Progetto Definitivo, in quanto tale ipotesi è risultata non idonea ai sensi della normativa di sicurezza vigente in materia di trasporto del gas naturale,
- quantificato in € 1.700.000 i costi per la risoluzione dell'interferenza;

VISTA la nota 10015.U del 31.03.21 con cui l'amministrazione, riscontrando la comunicazione della Società prot. DI.NOCC/0066/DAP del 5 febbraio 2021, ha:

- richiesto a Snam una dettagliata specifica dei costi, quantificati genericamente e complessivamente in € 1.700.000,00 vista la necessità di verificare la congruità della

prospettazione economica resa dal gestore dell'impianto, nell'ottica di una corretta gestione amministrativa rispettosa dei generali principi di efficienza ed economicità,

- rilevato l'incongruenza della tempistica prospettata per la risoluzione dell'interferenza in quanto "prima facie sembra assolutamente antitetica alle intrinseche logiche acceleratorie" del Programma Straordinario in cui l'opera P.3121 è inclusa;

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/0266/DAP del 09/04/2021, acquisita a prot. 11024.E del 12.04.21, con cui Snam - in riscontro della nota AdSP Prot. 31/03/2021.0010015.U - ha trasmesso il dettaglio dei costi:

Progettazione e Supervisione Lavori € 92.000,00

Prestazioni Interne € 203.000,00

Materiale e Trasporti € 210.000,00

Lavori € 1.067.000,00

Gas di funzionamento € 48.000,00

per un totale parziale di € 1.620.000,00, oltre una percentuale del 5% per Imprevisti pari ad € 80.000,00, per un totale complessivo di € 1.700.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, quale corrispettivo dei lavori necessari al superamento dell'interferenza in oggetto, rilevando che il pagamento anticipato dei predetti costi sarebbe stata condizione indispensabile per l'avvio dell'intervento;

VISTA la nota 12145.U del 21.04.21 con cui AdSP, in risposta alla citata comunicazione prot. N. DI.NOCC/0266/DAP del 9.04.21, ha nuovamente rappresentato la necessità di conoscere le specifiche dei costi per la risoluzione dell'interferenza considerato che una quantificazione per macro-voci non avrebbe consentito una puntuale verifica di congruità delle voci di costo a sua volta imprescindibile per procedere con la sottoscrizione della Convenzione volta a disciplinare i rapporti fra i soggetti coinvolti nella risoluzione dell'interferenza;

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/0297/DAP del 26/04/2021, acquisita a prot.12897.E del 27.04.21, con cui Snam ha precisato che:

- i costi di risoluzione - come visto, comunicati con nota SNAM/DI.NOCC.66.DAP/05.02.2021 e successivamente dettagliati per macro-voci nella nota SNAM/DI.NOCC.266.DAP/09.04.2021 - sono stati stimati sulla base di specifici "prezzari contrattuali" applicati dalla società alle prestazioni rese da fornitori altamente qualificati, delegati ad operare in sicurezza su impianti ad alta pressione per lo svolgimento delle attività operative connesse all'esercizio della reti di metanodotti Regionali e Nazionale (opere destinate ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata, ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 "attività di interesse pubblico"),
- i pagamenti relativi ai lavori per la risoluzione dell'interferenza emarginata, non sono soggetti alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come precisato, per tale fattispecie, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP, le cui competenze sono state trasferite all'ANAC con D.L. 90/2014

convertito in Legge n. 114/2014) con propria nota prot. n.0120640/SG- URP/204 RM del 2 dicembre 2011 e che i pagamenti erogati ai soggetti che realizzano le attività volte alla eliminazione delle interferenze sono stati qualificati quali meri “rimborsi” e, quindi, corrisposti senza indicazione del codice CIG, ferme restando le disposizioni relative al CUP, ove applicabili;

VISTA la nota 15454.E del 19.05.21 con cui l’R.T.I. Impresa Pizzarotti S.p.A., contestando il contenuto della citata nota Snam DI.NOCC/0066/DAP del 05/02/2021 (prot.AdsP 5005.E) ha respinto ogni addebito di errore nella redazione del Progetto Definitivo asserendo genericamente di aver tenuto conto dei diversi aspetti che avrebbero condizionato la progettazione e la realizzazione delle Opere oggetto dell’Appalto, facendo riferimento ai regimi concessori, ai vincoli fisici, ambientali, paesaggistici, di interferenza con sottoservizi esistenti ed opere in corso di realizzazione;

VISTA la nota 16307.U del 27.05.21 con la quale l’allora R.U.P., Ing. Marcos Montevicchi, nel puro spirito di dare impulso al progetto, ha provveduto a comunicare agli Enti gestori di sottoservizi interferenti con la realizzazione dell’opera - fra cui Snam rete gas - il nominativo dell’aggiudicatario della commessa con il quale ciascun Ente avrebbe dovuto concordare la risoluzione di ciascuna specifica interferenza con la perizia P.3121;

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/0454/DAP del 18/06/2021, acquisita a prot. 19023.E del 22.06.21, con cui Snam - alla luce della comunicazione Prot.0016307.U del 27/05/2021 dell’allora R.U.P. - ha trasmesso all’aggiudicatario la Convenzione tecnico, economica, giuridica corredata da documentazione progettuale risolutiva l’interferenza, così come depositata e recepita agli atti della Conferenza di Servizi del 18/02/2021, rilevando che il perfezionamento tra le Parti della Convenzione *de qua* fosse necessaria per il prosieguo delle attività riguardanti ingegneria, acquisizione materiali, lavori di costruzione della variante al metanodotto in capo a Snam;

RICHIAMATO, il parere reso dal Collegio Consultivo Tecnico - nominato con decreto 519 del 1.06.2021 ai sensi dell’art.6 D.L. 76/2020 - adito sul punto dall’Appaltatore, ed acquisito a protocollo 20096.E del 2.07.2021, secondo cui *“ai sensi del Capitolato speciale di appalto e dei documenti contrattuali sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di progettazione (definitiva ed esecutiva) e di realizzazione delle opere, mentre non sono ascrivibili all’Appaltatore gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dello spostamento/variazione delle interferenze (intesa in senso fisico quali allacciamenti e stendimenti delle singole linee)”*;

VISTA la nota 23516.U del 3.08.21 con la quale l’allora R.U.P., ha comunicato agli Enti gestori dei sottoservizi interferenti con l’opera P.3121 la determinazione resa dal CCT in materia di ripartizione degli oneri di addebito dei costi per la risoluzione delle interferenze e la conseguente ripartizione dei costi meglio precisata nello schema di Convenzione oggetto di approvazione;

VISTA la nota 21374.U del 13.07.21 con cui l'allora R.U.P. ha trasmesso a Snam la documentazione tecnica redatta dai progettisti dell'R.T.I. aggiudicatario, contenente una variazione del progetto di risoluzione interferenza proposto dal proprietario del metanodotto, motivata dalla asserita necessità di superare i vincoli vigenti sul tragitto del rio Roncallo, definito fascia di inedificabilità;

VISTA la nota DI.NOCC/0552/DAP del 28/07/2021, acquisita a prot. 23323.E del 2.08.21, con cui Snam, in relazione alla variazione progettuale dell'opera resasi necessaria per il superamento dei vincoli vigenti connessi al Rio Roncallo, ha comunicato - per quanto di sua competenza ed ai sensi dell'art.4 della Convenzione contrattuale per la risoluzione della interferenza in visione c/o R.T.I. IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - parere tecnico favorevole alla realizzazione delle modifiche strutturali apportate ed ha, conseguentemente, ritrasmesso alla Conferenza di Servizi la propria documentazione progettuale relativa alle opere di variante del metanodotto interferito;

VISTA la nota 31434.U del 15/10/2021 con cui l'amministrazione ha trasmesso a tutti i soggetti invitati alla C.d.S. (fra i quali Snam rete gas) gli elaborati approvati del progetto definitivo P.3121;

VISTA la nota 31787.U del 19.10.21 con la quale l'amministrazione, facendo seguito alla trasmissione del Decreto n.1053 del 15.10.2021 di chiusura della Conferenza di Servizi, ha trasmesso a tutti gli Enti ed i Soggetti intervenuti gli elaborati progettuali approvati;

VISTA la nota DI.NOCC/0734/DAP, acquisita a prot.34846.E del 11/11/2021, con cui Snam ha trasmesso il testo di Convenzione - da sottoscrivere tra le Parti per disciplinare gli aspetti tecnici, economici e giuridici relativi all'intervento di spostamento del tratto di metanodotto interferito - e la Relazione Tecnica "*Variante Metanodotto: potenziamento allacciamento Ilva dn 400 (16") - 12 bar nel Comune di Genova*";

RICHIAMATO il decreto n. 1421 del 23/12/2021 mediante cui al Dott. Geol. Giuseppe Canepa è stata conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

VISTA la nota DI.NOCC/0066/DAP del 14/02/2022, acquisita a prot. 4616.E del 14.02.22, con cui Snam, in merito alle lavorazioni in atto presso la cosiddetta "Area 9 campo base Ports of genoa", ha rilevato l'incompatibilità del progetto consegnato dall'R.T.I. Pizzarotti in data 10/02/2022 - in quanto in contrasto con le norme in materia di sicurezza e con i titoli idoneamente costituiti stante la presenza di tubazioni ed impianti in pressione ed esercizio - e la conseguente necessità di un incontro tecnico prima di iniziare qualsiasi lavorazione nell'area *de qua*;

RICHIAMATI i decreti n. 73 del 15 febbraio 2022, di presa d'atto delle dimissioni presentate dal Dott. Ing. Marcos Montevicchi - già nominato R.U.P. della perizia con

decreto 1202/20 in sostituzione dell'Ing. Marco Vaccari - e n. 74 del 16 febbraio 2022 con cui è stato nominato R.U.P. dell'opera P.3121 il Dott. Geol. Giuseppe Canepa, dipendente dell'Amministrazione;

VISTA la nota Prot. DI.NOCC/0168/DAP del 17/03/2022, acquisita a prot.9290.E del 21.03.22, con cui Snam - facendo seguito alla precorsa corrispondenza fra cui, in particolare, la già citata nota prot. SNAM/DINOCC.734.DAP prot.AdSP 34846.E - ha ritrasmesso all'amministrazione ed all'aggiudicatario la bozza di Convenzione da sottoscrivere per la definizione tra le rispettive Parti degli aspetti tecnici, economici, giuridici connessi alla risoluzione dell'interferenza;

RICHIAMATO il decreto 579/2022 con il quale si è autorizzato un incremento delle somme a disposizione per 8 milioni di euro rideterminando conseguentemente il quadro economico in complessivi € 141.235.515,73, di cui 128.025.018,60 per appalto ed euro 13.210.497,13 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che l'importo per la risoluzione dell'interferenza, limitatamente alla quota di spettanza di AdSP, trova copertura finanziaria sul Quadro Economico dell'opera e, più precisamente, per euro 1.123.000,00 sulla C04 e per euro 247.060,00 sulla C12, che presentano la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO CHE si rende necessario addivenire alla stipula di una specifica convenzione che disciplini i lavori, e le relative tempistiche di esecuzione, necessari a risolvere l'interferenza con la cabina ed il tratto di ossigenodotto in uscita dalla stessa;

RICHIAMATO il CUP dell'opera P.3121 C31J19000080006;

SU PROPOSTA del RUP, e del Dirigente che attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, la stipula della Convenzione tra AdSP, R.T.I. Pizzarotti e Snam allegata in bozza al presente provvedimento;
- di dare atto che tali oneri, per la quota a carico dell'Amministrazione, trovano copertura sul Quadro Economico dell'opera e, più precisamente, per euro 1.123.000,00 sulla C04 e per euro 247.060,00 sulla C12;
- di rideterminare di conseguenza il Q.E. della P.3121;
- di procedere alla pubblicazione della presente e degli atti conseguenti sul sito di ADSP, Amministrazione Trasparente - Sezione Programma Straordinario - Bandi di Gara e Contratti.

Genova, li **24/08/2022**

IL DIRIGENTE

¹Firmato digitalmente

Ing. Marco Vaccari

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

CONVENZIONE

TRA

SNAM RETE GAS S.P.A. (di seguito denominata **SNAM RG**) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio - con Sede Legale Direzione ed Uffici in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 – Capitale Sociale € 1.200.000.000,00 i.v., Partita IVA - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese n. 10238291008, - R.E.A Milano n. 1964271 rappresentata nella presente Convenzione da SIMONE NOBILI in qualità di Senior Vice President Gestione Rete.

E

La Stazione Appaltante – **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale PORTS OF GENOA** (di seguito denominata **AdSP**) con sede legale, Direzione e Uffici in Via della Mercanzia, n. 2 (16124 GENOVA) Cod. Fiscale e P.IVA. 02443880998, rappresentata nel presente atto da, il quale interviene nel presente atto in virtù di procura speciale rep., rog., rilasciata da con atto del a rogito del, Notaio in

La Capogruppo mandataria (in R.T.I) - **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.** (di seguito denominata **APPALTATORE**), società con sede legale, Direzione e Uffici in Via Anna Maria Adorni, n. 1 (43121 PARMA) capitale sociale €250.000.000 i.v., Iscritta al Registro delle Imprese di, REA 43991, P.IVA 00533290342, Cod. Fisc. 01755470158, rappresentata nel presente atto da, il quale interviene nel presente atto in virtù di procura speciale rep., rog., rilasciata da con atto del a rogito del, Notaio in

PREMESSO CHE

- In data 20/12/2020 si è svolta la prima Conferenza di Servizi indetta da **AdSP** per l'approvazione del Progetto Definitivo dell'OPERA denominata "PROGETTO P.3121 – Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A e D (OPERA di seguito denominata **Infrastruttura**).
- In data 05/02/2021 **SNAM RG** con prot. DINOCC/0066/DAP (**allegato/A**) ha trasmesso alla Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. n.50/2016 - il progetto definitivo dell'intervento di spostamento del metanodotto "14582-POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO ILVA DI GENOVA

DN400” (di seguito denominato **Impianto**) interferito dall’infrastruttura. La documentazione di progetto è composta da: stima economica/temporale, planimetrie con il tracciato del metanodotto in variante e le aree di asservimento nonché la viabilità alternativa, elenco Ditte interessate dalla posa della variante, relazione tecnica illustrativa.

- In data 18/02/2021 si è svolta la seconda Conferenza di Servizi indetta da **AdSP** per l’approvazione del Progetto Definitivo dell’**Infrastruttura**. In tale sede vengono recepiti agli Atti della Conferenza i documenti progettuali trasmessi da **SNAM RG** in data 05/02/2021 relativi all’intervento di spostamento dell’**Impianto**.
- In data 09/04/2021 **SNAM RG** con prot. DINOCC/0266/DAP (**allegato/B**) ha trasmesso alla Conferenza di Servizi – su richiesta (RUP/10015U/31/03/2021) – il dettaglio dei costi di addebito, anch’esso recepito agli Atti della Conferenza, relativo alle opere necessarie per lo spostamento dell’**Impianto** interferito dall’**infrastruttura**.
- In data 27/05/2021 **AdSP** con prot.RUP.16307U (**allegato/C**) comunica a **SNAM RG** ed **IMP.PIZZAROTTI** il nominativo del Soggetto Aggiudicatore della commessa riguardante la costruzione dell’**Infrastruttura** – nella fattispecie la Capogruppo mandataria (in R.T.I) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. – indicando la medesima quale Soggetto legittimato a sottoscrivere la presente Convenzione e rimborsare a **SNAM RG** tutti i costi da essa sostenuti per la risoluzione delle interferenze tra **infrastruttura** ed **Impianto**.
- In data 03/08/2021 **AdSP** con prot. RUP.23516U (**allegato/D**) comunica a **SNAM RG** ed **IMP.PIZZAROTTI** (a parziale modifica della RUP.16307U del 27/05/2021) la ripartizione dei costi di addebito da interferenza secondo il seguente criterio, per i Soggetti sotto indicati:
 - i) a carico dell’Appaltatore (**IMP.PIZZAROTTI**) gli oneri di progettazione (Definitiva ed Esecutiva) e di realizzazione delle opere civili propedeutiche agli spostamenti dei sottoservizi interferiti dalla realizzazione delle opere;
 - l) a carico della Stazione Appaltante (**AdSP**) gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dello spostamento/variazione delle interferenze (intesa in senso fisico quali allacciamenti e stendimenti delle singole linee)”.
- In data 15/10/2021 **AdSP** con prot.RUP.31434U (**allegato/E**) comunica con D.D.1053 la conclusione del Procedimento Autorizzatorio e l’approvazione – a) del progetto P.3121 – Interventi urgenti per la

ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D) - con il richiamo, tra l'altro, delle prescrizioni e limitazioni comunicate da **SNAM RG** per la risoluzione dell'interferenza con il proprio impianto nonché della documentazione di progetto della rispettiva variante, depositate e rilevate agli Atti della Conferenza di Servizi.

SPECIFICATO QUINDI

- A. che la costruenda **Infrastruttura** interferisce, secondo il Progetto esecutivo, con tubazioni convoglianti idrocarburi, apparecchiature di intercettazione e relative opere accessorie facenti parte del metanodotto denominato "14582-POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO ILVA DI GENOVA DN400" (di seguito **Impianto**) di proprietà di **SNAM RG**;
- B. che **SNAM RG**, esaminati gli elaborati grafici delle interferenze, nel rispetto delle normative vigenti e al fine di consentire la costruzione della **Infrastruttura**, prende atto della necessità di variare ed adeguare il tracciato del proprio **Impianto**, come riportato sugli elaborati grafici trasmessi alla Conferenza di Servizi con nota prot. SNAM/DINOCC/0066/DAP del 05/02/2021;
- C. che l'**Impianto** interferito é opera regolarmente autorizzata dalle competenti autorità amministrative e destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata "attività di interesse pubblico" ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 ed é posato su terreni gravati da servitù di metanodotto;
- D. che, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, le Parti ritengono necessario addivenire alla stipula di apposita Convenzione regolante i rapporti tecnico/economico/giuridici per il superamento dell'interferenza e relativi agli attraversamenti, agli spostamenti, ai parallelismi ed agli adeguamenti del preesistente **Impianto SNAM RG** interferito dall'**Infrastruttura**;
- E. che l'**Impianto SNAM RG** é in pressione ed esercizio e fornisce gas naturale alle utenze civili ed industriali ad esso collegate;
- F. che in ragione di quanto rappresentato nei precedenti capoversi, si rende necessario disciplinare i rapporti e gli impegni delle Parti per regolare il superamento delle predette interferenze, nonché quelli successivi alla realizzazione dell'**Infrastruttura**.

TUTTO CIO' PREMESSO E SPECIFICATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Contenuto della Convenzione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità di progettazione, esecuzione e gestione dei lavori relativi alla risoluzione delle Interferenze tra l'**Infrastruttura**, ivi comprese le opere connesse (cantieri, opere di mitigazione, ecc.), e l'**Impianto**, nonché i relativi rapporti tecnico-giuridico-economici, anche successivi alla realizzazione dell'**Infrastruttura** e/o dell'**Impianto** stesso.

Resta inteso che in presenza di situazioni atipiche, non previste nel presente accordo, saranno concordate condizioni particolari e soluzioni tipologiche che, in ogni caso, non dovranno arrecare pregiudizio all'esercizio delle reciproche opere.

ARTICOLO 3

Impegni generali

AdSP riconosce la preesistenza dell'**Impianto SNAM RG** interferito dall'**Infrastruttura**.

Sarà competenza esclusiva di **SNAM RG**, al fine del superamento delle interferenze, provvedere allo spostamento e/o adeguamento dell'**Impianto** interferito dalla costruenda **Infrastruttura** sulla base del progetto predisposto dalla stessa **SNAM RG** e depositato agli atti della Conferenza di Servizi con nota prot. SNAM/DINOCC/0066/DAP del 05/02/2021.

I costi, direttamente o indirettamente connessi alle predette attività di spostamento e adeguamento dell'**Impianto**, secondo le modalità previste al successivo art. 5, saranno posti a carico di **IMP.PIZZAROTTI** – relativamente agli oneri di progettazione (Definitiva ed Esecutiva) e di realizzazione delle opere civili propedeutiche agli spostamenti dei sottoservizi interferiti dalla realizzazione delle opere – ed a carico di **AdSP**, che terrà manlevata ed indenne **SNAM RG** secondo le modalità accettate con la presente Convenzione, gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dello spostamento/variazione delle interferenze (intesa in

senso fisico quali allacciamenti e stendimenti delle singole linee).

Gli interventi relativi all'**Impianto** consisteranno in:

- variante di tracciato;
- protezioni meccaniche;
- costruzione di accessi ai punti di intercettazione linea;
- posa di giunti e armadietti per la protezione catodica, dispositivi di protezione, cavo e apparecchiature di telecontrollo e telecomando;
- inertizzazione dei tratti di gasdotto posti fuori esercizio;
- ogni altra opera necessaria alla risoluzione dell'interferenza.

Detti interventi comporteranno la fornitura e la posa in opera di tubazioni per metanodotti, cartelli segnalatori, cavi ed apparecchiature per il telecontrollo e il telecomando, tubi di protezione e cunicoli con relativi dispositivi di sfiato, valvole ed apparecchiature speciali, e quant'altro necessario per la risoluzione delle interferenze.

I lavori di adeguamento o spostamento dell'**Impianto** saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle prescrizioni di cui al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

AdSP - IMP.PIZZAROTTI e **SNAM RG** dovranno garantire la reciproca adozione di idonee soluzioni tecniche e progettuali, finalizzate a rendere compatibili le proprie attività e i propri cantieri sia con l'**Infrastruttura** sia con l'**Impianto SNAM RG** comunque interessati dalle aree di cantiere relative alla realizzazione dell'**Infrastruttura**.

ARTICOLO 4

Modifiche dell'Infrastruttura

Nel caso siano apportate modifiche ulteriori e sostanziali al progetto esecutivo dell'**Infrastruttura** rispetto al progetto originario trasmesso a **SNAM RG** per la Conferenza di Servizi (rif. prot. RUP.33082U del 11/12/2020)

AdSP - IMP.PIZZAROTTI si impegnano a trasmettere a **SNAM RG** i progetti esecutivi integrativi di ultima revisione, prima della loro approvazione da parte dell'Autorità Competente, al fine di consentire a **SNAM RG** la valutazione di eventuali ulteriori interferenze con l'**Impianto**.

Qualora la progettazione esecutiva dell'**Infrastruttura** comportasse modifiche rispetto al documento progettuale originario consegnato a **SNAM RG**, eventuali maggiori oneri saranno posti a carico di **AdSP - IMP.PIZZAROTTI**, secondo la ripartizione dei costi di addebito descritta in premessa, mentre **SNAM RG** non avrà nessun onere dovuto alla progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero per maggiori tempi necessari alla risoluzione dell'Interferenza.

AdSP - IMP.PIZZAROTTI si assumono la piena ed esclusiva responsabilità in merito:

- alla veridicità della documentazione consegnata a **SNAM RG**;
- alle caratteristiche tecniche e di sicurezza della progettazione dell'**Infrastruttura**;
- ai dati progettuali riguardanti l'**Infrastruttura** e forniti a **SNAM RG**.

AdSP - IMP.PIZZAROTTI su richiesta di **SNAM RG**, si impegnano a fornire chiarimenti, integrazioni o precisazioni sul progetto dell'**Infrastruttura** o sulla documentazione trasmessa.

Eventuali ulteriori Interferenze dell'**Impianto** (parti sotterranee e fuori terra) dovute alla modifica della progettazione esecutiva dell'**Infrastruttura**, non rilevate in sede di progettazione originaria, saranno regolate secondo quanto previsto dal presente atto.

ARTICOLO 5

Preventivo SNAM RG

Gli oneri posti a carico di **AdSP - IMP.PIZZAROTTI** sono unicamente quelli relativi agli interventi di risoluzione delle interferenze che verranno eseguiti da **SNAM RG**.

Il preventivo delle spese per la realizzazione delle opere necessarie al superamento dell'interferenza ammonta a **€.1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00)** più IVA nella misura dovuta, come da comunicazioni **SNAM RG** prot. - DINOCC/0066/DAP del 05/02/2021 – e prot. - DINOCC/0266/DAP del 09/04/2021 - depositate agli atti della Conferenza di Servizi e richiamate nel Provvedimento Autorizzatorio D.D.1053 dell'**Infrastruttura**.

Come stabilito nella nota **AdSP** prot. - RUP.23516U del 03/08/2021 (citata in premessa) - importo di addebito suddetto è da intendersi così suddiviso:

- i) **€.577.000,00 (cinquecentosettantasettemila/00)** più IVA nella misura dovuta a carico dell'Appaltatore (**IMP.PIZZAROTTI**) relativamente agli oneri di progettazione (Definitiva ed Esecutiva) e di realizzazione delle opere civili propedeutiche agli spostamenti dei sottoservizi interferiti dalla realizzazione delle opere;

- I) **€.1.123.000,00 €**,00 (unmilione**centoventitremila/00**) più IVA nella misura dovuta a carico della Stazione Appaltante (**AdSP**) relativamente agli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dello spostamento/variazione delle interferenze (intesa in senso fisico quali allacciamenti e stendimenti delle singole linee)".

ARTICOLO 6

Acquisizione permessi pubblici e privati

A fronte del progetto esecutivo dell'**Infrastruttura** trasmesso a **SNAM RG** per la Conferenza di Servizi (rif. prot. RUP.33082U del 11/12/2020) – sulla base del quale **SNAM RG** ha provveduto a trasmettere con nota del 05/02/2021 prot. DINOCC/0066/DAP (trasmessa e depositata agli atti della Conferenza di Servizi del 18/02/2021) la progettazione definitiva **dell'Impianto** - sarà cura ed onere di **AdSP** ottenere i provvedimenti amministrativi necessari, e previsti dalla vigente normativa, per la costruzione dell'**Impianto** con particolare riguardo ai provvedimenti in materia urbanistica, dei beni culturali (ivi compresi i beni di natura archeologica) di vincolo idrogeologico nonché di vincolo ambientale (a riguardo dovranno essere idoneamente bonificate ai sensi di legge le aree necessarie per la costruzione e la posa dell'Impianto).

Sarà inoltre cura ed onere di **AdSP** mettere a disposizione di **SNAM RG** – mediante idoneo titolo costitutivo di servitù opponibile a Terzi avente validità per tutta la durata di esercizio **dell'Impianto** e contenuto rispondente alle clausole riportate nell'allegato modello di servitù 2020 **SNAM RG (allegato/F)** e con particolare riferimento alle prescrizioni a tutela della sicurezza - le aree necessarie per la costruzione ed esercizio dell'Impianto, così come distinte ed evidenziate negli elaborati di progetto trasmessi con prot. **SNAM/DINOCC/0066/DAP** del 05/02/2021, recepiti agli atti della Conferenza di Servizi del 18/02/2021 nonché richiamati nel Provvedimento Autorizzatorio D.D.1053 dell'Infrastruttura.

Gli interventi sull'**Impianto** saranno effettuati conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Al termine dei lavori di risoluzione dell'Interferenza, **SNAM RG** presenterà all'Autorità competente il progetto di tutti gli interventi per l'ottenimento "dell'Autorizzazione all'Esercizio".

SNAM RG darà corso ai lavori per la realizzazione del nuovo **Impianto** solo dopo l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a **SNAM RG** per ritardi nei lavori di risoluzione delle Interferenze causati da:

1. impossibilità o ritardi nell'ottenimento/sub-ingresso parziale di licenze, autorizzazioni, nulla osta, permessi, per ragioni non dipendenti dalla stessa **SNAM RG**;

2. provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità non ascrivibili a responsabilità di **SNAM RG**.

In caso di mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dal presente articolo, - per ragioni non dipendenti dalla stessa **SNAM RG** - nonché per qualsiasi motivo non dipendente dalla volontà di **AdSP** oppure di **IMP.PIZZAROTTI** (es. sospensioni lavori, blocco cantiere ecc.) con conseguente impedimento all'esecuzione delle opere di adeguamento dell'**Impianto**, **SNAM RG** resta comunque manlevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato. In tal caso **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** dovranno rimborsare a **SNAM RG** le effettive spese sostenute fino a quel momento.

ARTICOLO 7

Tempi ed Esecuzione dei lavori

I tempi necessari per la risoluzione delle interferenze sono quelli riportati nelle comunicazioni **SNAM RG** prot. - DINOCC/0066/DAP del 05/02/2021 – e prot. - DINOCC/0266/DAP del 09/04/2021 - depositate agli atti della Conferenza di Servizi e richiamate nel Provvedimento Autorizzatorio D.D.1053 dell'**Infrastruttura**.

La messa in esercizio dell'**Impianto**, tramite l'inserimento in rete, comporterà l'interruzione del servizio con conseguente inevitabile temporanea sospensione dell'erogazione gas alle utenze ad essi collegati. Pertanto, le modalità di inserimento degli interventi relativi agli Impianti, sarà subordinata alle condizioni di esercizio del gasdotto, al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le utenze coinvolte. Eventuali modifiche delle tempistiche dovranno essere comunicate tempestivamente da **SNAM RG** a **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI**.

Le Parti convengono che nel corso dei lavori per la realizzazione dell'**Infrastruttura** dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di situazioni di potenziale pericolo per l'**Impianto**. In particolare:

- ✓ nel corso dei lavori eseguiti da **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o interventi di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati a meno di metri SEI dal metanodotto in pressione e esercizio senza preventiva autorizzazione da parte di **SNAM RG**;
- ✓ a tale proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori" tra l'unità operativa **SNAM RG** di Genova e gli uffici preposti di **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** competenti e responsabili in materia;
- ✓ nel corso dei lavori, eseguiti da **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** nessuna opera potrà essere realizzata a meno di metri SEI dall'asse del metanodotto in pressione e esercizio;

- ✓ nessun lavoro potrà essere intrapreso prima della sottoscrizione, da ambo le Parti, della presente Convenzione;
- ✓ **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** dietro semplice richiesta di **SNAM RG**, si impegnano a delimitare in loco, a mezzo di picchettamento sul terreno in contraddittorio, l'ingombro dell'**Infrastruttura**, aree cantiere, opere di mitigazione, opere accessorie, nonché ad ogni altro manufatto o area comunque inerente alla realizzazione dell'**Infrastruttura** stessa, anche di tipo temporaneo e/o provvisoria;
- ✓ I lavori di costruzione dell'**Infrastruttura** nei punti di Interferenza potranno essere eseguiti da **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** solo dopo l'ultimazione degli interventi di adeguamento e/o modifica del metanodotto **SNAM RG**, fatti salvi specifici accordi – nel rispetto della normativa vigente - da formalizzarsi in forma scritta tra le funzioni competenti delle Parti. **SNAM RG** si dichiara disponibile, a seguito di richiesta da parte di **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** a predisporre documentazione cartografica riportante le aree nelle quali vigono i divieti di cui ai precedenti commi, nonché a procedere in contraddittorio e con redazione di apposito verbale al picchettamento delle tubazioni trasportanti idrocarburi, peraltro già segnalate in loco con la presenza di apposite "paline" di colore giallo.

ARTICOLO 8

Ultimazione dei lavori

La fine dei lavori riguardanti la risoluzione delle interferenze sarà comunicata in forma scritta da **SNAM RG** ad **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI**.

Entro 30 giorni da tale comunicazione le Parti si impegnano a redigere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** o loro delegati, non presenzino alla redazione del citato verbale, la **SNAM RG** provvederà con l'ausilio di due testimoni trasmettendo quindi il verbale alle rispettive Parti **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI**.

ARTICOLO 9

Pagamenti

Come da comunicazione **SNAM RG** del 05/02/2021 prot.DINOCC/0066/DAP (trasmessa e recepita agli atti della Conferenza di Servizi del 18/02/2021) ed a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** si impegnano a corrispondere a **SNAM RG**, previa emissione di regolari fatture, il

pagamento anticipato dei rispettivi importi a loro carico descritti all'art.5.

Le fatture **SNAM RG** intestate rispettivamente ad **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI**, si intendono con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di **Snam Rete Gas S.p.A.**, presso INTESASANPAOLO S.p.A. – Piazzale Supercortemaggiore, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) **IBAN IT10C0306984561100000001993**, citando quale causale il **Codice Rivalsa (EAM26658/D02RR27200830)**.

In caso di ritardato pagamento delle fatture a **SNAM RG** sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi pari al tasso comunicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti percentuali.

In caso di mancato pagamento delle fatture, e decorsi sessanta giorni dalla scadenza delle stesse, il rapporto contrattuale si intenderà risolto e privo di ogni effetto, fatta salva la facoltà in capo a **SNAM RG** di porre a carico di **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** le spese già sostenute.

ARTICOLO 10

Tracciabilità flussi finanziari

Il pagamento in favore di **SNAM RG** per la risoluzione delle interferenze, non è assoggettabile alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni fornite, per la casistica in esame, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP, dal 2014 Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC) giusta nota prot. 0120640/SG-URP/204 RM del 02 Dicembre 2011 (**allegato/G**).

Infatti, il pagamento di cui al precedente art. 10, - erogato ai soggetti che realizzano le attività volte alla eliminazione delle Interferenze – possono essere qualificati, secondo le indicazioni dell'AVCP (ora ANAC), quali "rimborsi" e quindi corrisposti senza indicazione del codice CIG, ferme restando le disposizioni relative al CUP ove applicabili.

Resta invece fermo l'impegno di **SNAM RG** ad applicare la tracciabilità dei flussi finanziari alle movimentazioni intercorrenti tra essa e il soggetto appaltatore dei lavori, incaricato all'eliminazione delle Interferenze tra **l'Infrastruttura e l'Impianto**.

ARTICOLO 11

Esercizio dell'Infrastruttura e degli Impianti – Interventi futuri

AdSP, riconosce che i lavori e gli interventi sull'**Impianto** interferito si rendono necessari per la realizzazione della propria **Infrastruttura** e, pertanto, anche per il futuro, non si darà luogo a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fidejussioni, canoni, una-tantum).

Qualora **SNAM RG**, successivamente alla realizzazione dell'**Infrastruttura**, ritenga di dover modificare o sostituire alcuni tratti dell'**Impianto** interferito, è sin d'ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti, previ accordi con **AdSP** – oppure con altro Ente/Amministrazione avente titolo nella gestione dell'**Infrastruttura** - senza dover versare alcuna cauzione e/o canone.

In ogni caso, saranno adottate soluzioni tecnico-progettuali che rispettino la normativa tecnica e di sicurezza di settore.

AdSP si impegna a mettere in atto tutte le possibili soluzioni tecniche atte a minimizzare eventuali interferenze fra le proprie opere future attività di manutenzione – da parte del personale **SNAM RG** – sui tratti di metanodotto posizionati in variante, nonché a sollevare e mallevare **SNAM RG** circa eventuali aggravii e difficoltà che ne dovessero derivare.

AdSP si impegna a realizzare, se necessario, e mantenere agibile a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli Impianti **SNAM RG** ricollocati/adequati a seguito dei lavori di realizzazione dell'**Infrastruttura**, affinché lo stesso **Impianto** sia sempre e in qualunque momento, ai fini della sicurezza, facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 12

Forza Maggiore

Le Parti convengono che l'impossibilità di una delle Parti (la Parte Interessata) di fare fronte alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, dovuta esclusivamente a Forza Maggiore, non costituirà inadempimento e non farà sorgere alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Per tutta la durata della Forza Maggiore e finché durano i suoi effetti, la Parte Interessata sarà dunque esonerata dall'adempiere gli obblighi la cui esecuzione sia resa impossibile dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore.

Resta comunque inteso che la Parte Interessata è tenuta a:

- comunicare, entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi l'evento o la circostanza che si dichiara costituire una Forza Maggiore;
- indicare le attività che sia possibile eseguire nonostante l'evento o la circostanza di Forza Maggiore;
- individuare, a seguito di una valutazione congiunta con l'altra parte, le modalità ed i tempi necessari ad adempiere alle obbligazioni della presente convenzione che non sia stato possibile eseguire per l'impossibilità, temporanea o permanente, derivante dall'evento di Forza Maggiore;
- attuare ogni possibile iniziativa atta a contenere gli effetti o porre fine all'evento di Forza Maggiore.

Ai fini della presente Convenzione, si intende evento di Forza Maggiore qualunque evento al di fuori del controllo della Parte che invoca la Forza Maggiore, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quanto segue:

1. sciopero, serrata, o altre attività sindacali (diverse da scioperi, serrate o altre attività sindacali che riguardino solo i dipendenti della Parte Interessata);
2. guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, insurrezioni);
3. fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti, ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
4. esplosioni, radiazioni comprovatamente non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte Interessata.

ARTICOLO 13

Responsabilità per danni

SNAM RG, per quanto di competenza, si obbliga a mantenere indenne e a manlevare **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare all'**Infrastruttura**, al personale o a terzi in occasione degli interventi di costruzione, modifica, manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell'**Impianto**.

AdSP e **IMP.PIZZAROTTI**, per quanto di competenza, si obbligano a mantenere indenne e a manlevare **SNAM RG** da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare all'**Impianto**, al personale **SNAM RG** o a terzi in occasione degli interventi di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed **esercizio dell'Infrastruttura**.

ARTICOLO 14

Proprietà e diritti sugli Impianti

L'**Impianto** oggetto della presente Convenzione, così come risultanti al termine della risoluzione delle interferenze con l'**Infrastruttura**, è attualmente e rimarrà in futuro di proprietà di **SNAM RG**.

ARTICOLO 15

Durata della Convenzione

Fatti salvi i vigenti limiti di legge, le Parti convengono che la presente Convenzione avrà validità per tutta la durata di esercizio dell'**Impianto** e fino alla completa dismissione dello stesso.

AdSP si impegna – ai sensi dell'ex art. 1381 cod. civ. - affinché gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, nei confronti del soggetto Proprietario/Gestore, siano fatti propri da eventuali futuri diversi Proprietari/Concessionari.

ARTICOLO 16

Responsabilità amministrativa e anticorruzione

AdSP e **IMP.PIZZAROTTI** dichiarano di conoscere, e si impegnano a rispettare, le Leggi Anticorruzione nonché la "Procedura Anticorruzione", il Codice Etico e il "Modello 231" di **SNAM S.p.A.** (consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it) e le Linee Guida Anticorruzione di **SNAM S.p.A.** (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it).

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Convenzione **AdSP** e **IMP.PIZZAROTTI** si impegnano:

- ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SNAM e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dalle Linee Guida Anticorruzione di **SNAM S.p.A.**;
- in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico e alle Linee Guida Anticorruzione di **SNAM S.p.A.**;
- ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.

Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.

ARTICOLO 17

Privacy

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito al D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, le Parti convengono che i dati personali relativi a ciascun contraente acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

ARTICOLO 18

Foro competente

Le Parti convengono che eventuali controversie giudiziarie relative alla validità, interpretazione ed efficacia della presente Convenzione nonché quelle che dovessero derivare dall'inosservanza delle relative prescrizioni e dall'inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del FORO DI MILANO.

ARTICOLO 19

Comunicazioni della Convenzione

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno considerate come validamente effettuate e ricevute solo se effettuate per iscritto e dirette a ciascuna delle Parti, come di seguito indicato:

SNAM RETE GAS - DISTRETTO NORD OCCIDENTALE - Corso Taranto, 61/A, 10154 Torino

- **Centralino: 0112429311**
- **Fax: 0112429333**
- **Pec: distrettonocc@pec.snam.it**

IMP.PIZZAROTTI

AdSP

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito ai recapiti come sopra individuati.

ARTICOLO 20

Impegni Reciproci

“Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, in ogni sua parte, è stata oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nel medesimo atto che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la relativa sottoscrizione”.

ARTICOLO 21

Disposizioni finali

Per quant'altro non previsto dalla presente Convenzione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ad imposta in misura fissa essendo le prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi degli artt.5 e 40 del medesimo D.P.R. Le spese per l'eventuale registrazione della presente in caso d'uso sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Tutte le eventuali ulteriori spese ed oneri fiscali relativi alla presente Convenzione saranno a carico di **AdSP**.

Allegati:

- A. prot. SNAM/DINOCC/0066/DAP (05/02/2021) progetto definitivo agli atti della C.d.S.18/02/2021;
- B. prot. SNAM/DINOCC/0266/DAP (09/04/2021) dettaglio preventivo agli atti della C.d.S.18/02/2021;
- C. prot. RUP.16307U (27/05/2021) comunicazione Soggetto aggiudicatario commessa;
- D. prot. RUP.23516U (03/08/2021) comunicazione della ripartizione dei costi di addebito da interferenza

a carico dei Soggetti Appaltatore/Stazione Appaltante;

E. prot.RUP.31434U (15/10/2021) comunicazione del Provvedimento Autorizzatorio D.D.1053 di approvazione del progetto dell'infrastruttura;

F. Modello di costituzione di servitù di metanodotto

G. Nota Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.

Redatto, letto e sottoscritto con firma digitale

APPALTATORE

Capogruppo mandataria (in R.T.I) - IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

li,.....

STAZIONE APPALTANTE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale PORTS OF GENOA

li,.....

SNAM RETE GAS S.P.A.

li,.....

QUADRO ECONOMICO

P.3121 : Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale

RUP Canepa Giuseppe

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente		€ 118.791.099,94
Attuazione della sicurezza		€ 3.958.481,05
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione definitiva	€ 3.177.693,72
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione esecutiva	€ 2.097.743,89
Importo componente	Opera R Importo lavori + BOB (83.596,57) già ribassato dell' 1%	€ 5.659.313,68
Attuazione della sicurezza	Opera R	€ 311.449,72
Totale Appalto		€ 133.995.782,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Comprensivi di euro 320.000 per rilievo aerofotogrammetrico ed euro 48.700 per caratterizzazione + 89.000 Verifica statica rampe San Benigno	€ 459.700,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Comprensivi di euro 936.000,00 PFTE ed euro 70.000,00 per estensione studio viabilità	€ 1.006.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Comprensivi di euro 66.500,00 per verifica PFTE, euro 500.616,00 verifica PD e PE, euro 271.059,00 per convenzione Sv. GE+IRE, euro 40.983,61, 67.817,23 di costi sostenuti per la P.3138	€ 2.355.976,05
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	Commissioni di gara	€ 74.779,64
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	42.162,98 per Svi Ge decreto 87/22 - 69.600,40 per oneri collaudo - 6.278,69 per oneri sui costi sostenuti per la P.3138	€ 2.253.955,33
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
C04: Imprevisti	inclusi costo di acquisizione delle aree (1.604.025) e costo procedure	€ 5.719.191,14

espropriative eseguite da RFI
(105.930)

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 1.624.945,89

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... Incentivo (di cui 107.361,53 su Opera R) € 1.607.361,53

Totale Somme a Disposizione € 15.101.909,58

A) + B) Totale Quadro Economico € 149.097.691,58

Totale Impegni € 149.097.691,58

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 31.078.352,40
U1.5114	2019	2019	LEGGE 43/05	€ 835.192,02
U1.5114	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 69.676.462,84
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015	€ 3.222.288,43
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2016	€ 11.513.103,48
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 11.699.619,43
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 4.512.521,49
U1.4490	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 2.469,92
U1.4490	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 938,76
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 89,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 134,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 83,96
U1.5240	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 321.067,24
U1.5240	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 220.708,84
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 38.134,59
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 75.158,93
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 39.188,48
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 8.209.955,00
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.607.361,53
U1.5110	2022	2022	Finanziamento RFI	€ 3.894.039,96
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 2.076.723,44
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 7.660,00
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 66.435,92
Totale Finanziato				€ 149.097.691,58

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento